



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 16 gennaio 2013

Verbale n. 3

OGGETTO: *Modifiche al Titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Adeguamento alle disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.*

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente	Mario	ABBRUZZESE	
Vicepresidente	Raffaele	D'AMBROSIO	(ASSENTE)
Vicepresidente	Bruno	ASTORRE	
Consigliere Segretario	Gianfranco	GATTI	(ASSENTE)
Consigliere Segretario	Isabella	RAUTI	
Consigliere Segretario	Claudio	BUCCI	

e con l'assistenza del Segretario Avv. Costantino Vespasiano

L'Ufficio di presidenza

Vista la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed in particolare l'articolo 37;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento ed in particolare il titolo II "Strutture di diretta collaborazione";

Visto l'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni in l. 122/2010, con il quale è stato previsto che *"a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."*;

Preso atto che le disposizioni di cui al citato comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali debbono adeguarsi anche le regioni e che il mancato rispetto dei menzionati limiti costituisce illecito disciplinare che determina responsabilità erariale;

Vista la sentenza n. 173 del 2012 con la quale la Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale del succitato comma 28 in quanto emanato dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, precisando, al riguardo, che detta norma ha come finalità generale il contenimento della spesa del personale e, precisamente *"quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato"*;

Preso atto che la giurisprudenza contabile, chiamata ad esprimersi in ordine all'applicazione delle disposizioni del tetto di spesa di cui al citato comma 28, ha, in più occasioni ribadito che nel previsto tetto di spesa del cinquanta per cento rientrano anche le assunzioni dei collaboratori a tempo determinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali (ex plurimis, cfr. Corte dei Conti sez. reg. controllo Lombardia deliberazione n° 43/2007, sez. reg. Toscana deliberazione n. 11/2010, sez. reg. Marche deliberazione 6/2012/PAR);

Vista la deliberazione n. 12 del 2012 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la quale la stessa, con riferimento agli incarichi dirigenziali degli enti locali, ha chiarito che le assunzioni con contratto a tempo determinato, sono sottratte ai vincoli previsti dall'articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010;

Considerato che l'esposto quadro normativo e i richiamati vincoli assunzionali pongono all'amministrazione un rigido limite strutturale in ordine alla possibilità di ricorrere a forme di lavoro a tempo determinato;

Preso atto che presso il Consiglio regionale il ricorso a tali forme di lavoro a tempo determinato avviene esclusivamente per rispondere alle esigenze delle strutture di diretta collaborazione degli organi politici nella misura prevista dal titolo II del Regolamento di organizzazione,

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una tempestiva ed omogenea riduzione delle unità complessive previste nel menzionato titolo II al fine di rientrare nei limiti di spesa indicati nel citato comma 28;

Ritenuto che la riduzione delle unità massime di personale assunto con contratto a tempo determinato debba avvenire, nella misura del cinquanta per cento, in maniera omogenea e lineare tra le diverse strutture di diretta collaborazione al fine di evitare possibili sperequazioni tra le stesse;

Ritenuto, nella medesima ottica di contenimento della spesa pubblica e di una più razionale utilizzazione del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione nonché di un coerente impiego dello stesso, di dover procedere all'individuazione di un numero massimo delle unità di personale appartenente alle categorie D e C, in quanto aventi un'incidenza economica maggiore;

Ritenuto dover mantenere inalterata la consistenza numerica attualmente prevista per le strutture di diretta collaborazione al fine di non compromettere la funzionalità delle stesse;

Ritenuto di dover contestualmente procedere alla riformulazione dell'intero articolato del titolo II al fine di assicurare il coordinamento delle disposizioni ivi contenute, l'adeguamento delle stesse alle intervenute modifiche legislative, nonché l'eliminazione delle possibili incongruenze, ripetizioni e antinomie;

Preso atto che tali modifiche, si rendono necessarie al fine di non esporre l'amministrazione a possibili responsabilità erariali e costituiscono adempimento alle vigenti disposizioni di legge, potendosi quindi configurare come atti indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del Nuovo Statuto;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in l. 213/2012, che ha stabilito che a decorrere dalla legislatura successiva da quella in corso l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari debba essere definito secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

Considerato che le regioni e le province autonome in sede di Conferenza, pur non essendo previsto dalla citata disposizione normativa, hanno ritenuto necessario individuare il prescritto parametro omogeneo per la definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari;

Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, con la quale è stato stabilito che *"il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei*

gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare”;

Ritenuto, che le modifiche previste nel presente provvedimento debbano avere efficacia a decorrere dall’inizio della decima legislatura;

Ritenuto, infine, di dare un indirizzo al Segretario generale affinché convochi la delegazione trattante per adeguare le disposizioni del CCDI in tema di personale dei gruppi consiliari alle modifiche introdotte dal presente provvedimento;

all'unanimità dei presenti

Delibera

1. di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale allegato alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche le seguenti modifiche:

- a) il capo I del titolo II del è sostituito dall’allegato 1;
- b) gli articoli 4 e 5 del capo II del titolo II sono sostituiti dall’allegato 2;
- c) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: <<1. Il trattamento economico del capo di gabinetto e del vice capo di gabinetto, collegato al livello di responsabilità, è fissato dall’Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, avendo come riferimento quello previsto per la struttura apicale del Consiglio.>>;
- d) il comma 4 dell’articolo 6 è abrogato;
- e) i Capi III e IV sono sostituiti dall’allegato 3;
- f) dopo il Capo IV è inserito il Capo V di cui all’allegato 4;
- g) l’allegato A è abrogato;

2. di fissare la decorrenza delle modifiche di cui al punto 1 dalla data di inizio della decima legislatura;


3. di dare un indirizzo al segretario affinché convochi la delegazione trattante per adeguare le disposizioni del CCDI in tema di personale dei gruppi consiliari alle modifiche introdotte dal presente provvedimento;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Il Segretario
Costantino Vespasiano



Il Presidente
Mario Abbruzzese



ALLEGATO 1 16 gennaio 2013 7
alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.

**"SOSTITUZIONE DEL CAPO I DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE"**

a) Il capo I del titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

**<<TITOLO II
STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**


**Art. 3
(Strutture)**

1. Ai sensi dell'articolo 37 della l. r. 6/2002 sono istituiti a supporto degli organi istituzionali, degli organi di controllo e garanzia e degli organi politici, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite:

- a) l'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio;
- b) la struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria e la struttura con compiti di supporto tecnico del Presidente del Consiglio;
- c) la struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria di ciascuno dei componenti dell'Ufficio di presidenza;
- d) la struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria di ciascuno dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali e del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile;
- e) la struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria degli organi di controllo e garanzia previste da specifiche disposizioni di legge;
- f) la struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria di ciascun gruppo consiliare.

2. Le strutture di cui al comma 1 non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire con le attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 15. Il segretario generale cura il raccordo tra le strutture di cui al comma 1 e quelle amministrative di cui all'articolo 15.

3. Ai fini del presente titolo per fine legislatura si intende la mezzanotte del giorno antecedente l'insediamento del nuovo Consiglio regionale.>>.



ALLEGATO 2
alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 gennaio 2013 n. 7

"SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DEL CAPO II DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE"

a) gli articoli 4 e 5 del capo II del titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono sostituiti dai seguenti:

<< CAPO II

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 4

(Funzioni)

1. L'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dallo Statuto e dalla normativa statale e regionale vigente ed in particolare:

a) supporta l'attività istituzionale del Presidente del Consiglio, raccordandosi con le strutture di diretta collaborazione degli organi di governo e di direzione politica e con il segretario generale;

b) coadiuva il Presidente del Consiglio regionale nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Consiglio regionale e nei rapporti con gli organi dello Stato, con gli enti e con gli organismi esterni;



c) assiste il Presidente del Consiglio nelle funzioni di componente della Conferenza dei Presidenti dei consigli regionali, delle assemblee e delle province autonome.

2. All'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio è assegnato uno staff di due dirigenti, di cui uno con l'incarico di capo dell'ufficio e uno con l'incarico di vice capo dell'ufficio con funzioni vicarie.

3. L'Ufficio di gabinetto è assistito da una segreteria cui è preposto un responsabile. L'incarico di responsabile è conferito con contratto individuale di lavoro, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, adottata su richiesta del Presidente del Consiglio. Se l'incarico è conferito ad un pubblico dipendente, lo stesso deve essere collocato in aspettativa dall'ente di appartenenza per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Alla segreteria è assegnata una dotazione di personale di dodici unità, di cui: massimo tre unità, appartenenti alla categoria D, massimo cinque unità, appartenenti alla categoria C e le restanti unità di personale scelte in maniera indifferenziata tra le categorie B ed A.

4. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, senza limitazione percentuale, a:

a) dirigenti regionali;



- b) dirigenti di enti pubblici o privati o di aziende, pubbliche o private;
- c) soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello stato;
- d) soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

5. In considerazione della natura fiduciaria del rapporto, il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, non è subordinato alle ordinarie procedure previste dal titolo VI, capo V. I soggetti di cui al comma 4 devono comunque essere in possesso dei prescritti requisiti di legge necessari per l'accesso alla dirigenza regionale. Agli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 non si applicano, per la natura fiduciaria del rapporto, le procedure e le modalità di valutazione previste dall'articolo 118. Entro il mese di febbraio di ogni anno il capo di gabinetto trasmette al Presidente del Consiglio una relazione sulle attività svolte dall'ufficio nell'anno precedente, contenente le eventuali criticità riscontrate con l'indicazione degli interventi ritenuti necessari per una loro possibile soluzione.

6. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di quattro unità;
- c) collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato nel limite massimo di due unità.

7. Il contingente di cui al comma 3 è comprensivo del responsabile.

8. Gli incarichi e le assegnazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 37, comma 6 della l.r. 6/2002, cessano alla scadenza della legislatura.

9. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio nel corso della legislatura, gli incarichi e le assegnazioni di cui al presente articolo possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente; decorso tale termine gli incarichi e le assegnazioni, per i quali non si sia provveduto, s'intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Art. 5
(Capo di gabinetto)

1. Il capo di gabinetto è preposto alla direzione dell'ufficio di gabinetto. Per lo svolgimento dei propri compiti il capo di gabinetto si rapporta direttamente con il Presidente del Consiglio dal quale riceve le direttive.>>.

ALLEGATO 3
alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza ..16..gennaio..2013.., n. ..7..

"SOSTITUZIONE DEI CAPI III E IV DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE"

a) i capi III e IV del titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono sostituiti dai seguenti:

<< CAPO III
SEGRETERIE

Art. 7

(Strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale, del supporto delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).



2. Al fine di garantire il miglioramento dei processi di comunicazione istituzionale, il Presidente del Consiglio si avvale di una unità di personale, anche esterna all'amministrazione, con funzioni di portavoce.

3. L'incarico di cui al comma 2 è conferito dall'Ufficio di presidenza su richiesta del Presidente del Consiglio. Nella deliberazione di conferimento dell'incarico l'Ufficio di presidenza stabilisce il trattamento economico in base ai seguenti parametri:

a) per i dipendenti regionali e di altre pubbliche amministrazioni, fino all'ottanta per cento del trattamento economico, composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione nella misura massima, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale dirigente;

b) per i soggetti esterni all'amministrazione fino al novanta per cento del trattamento economico, composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione nella misura massima, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale dirigente.

4. L'incarico di responsabile delle strutture di cui al comma 1 è conferito con contratto individuale di lavoro, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, adottata su richiesta del Presidente del Consiglio. Se l'incarico è conferito ad un pubblico dipendente, lo stesso è collocato in aspettativa dall'ente di appartenenza per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture di cui al comma 1 è composto, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 6/2002, dallo stipendio tabellare, pari a quello previsto dal CCNL per i dirigenti regionali, e dall'indennità onnicomprensiva fissata dal CCDI.



5. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di tredici unità, di cui: massimo tre unità appartenenti alla categoria D, massimo cinque unità appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando, in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di tre unità;
- c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato nel limite massimo di due unità. Una delle due unità può essere divisa in due contratti a tempo parziale.

6. Alla ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di quattro unità, appartenenti alle categorie D, C, B e A, di cui massimo una unità appartenente alla categoria D e massimo tre unità appartenenti alla categoria C. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di due unità. Una delle due unità può essere divisa in due contratti a tempo parziale.


7. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 5 è comprensiva, sia del responsabile che dell'addetto alla comunicazione. Il trattamento economico di quest'ultimo è quello previsto, per la categoria di appartenenza dello stesso, dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali, dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 6, è comprensiva del responsabile.

Art. 8

(Struttura di diretta collaborazione dei componenti dell'Ufficio di presidenza)

1. Ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. L'incarico di responsabile della struttura di cui al comma 1 è conferito con contratto individuale di lavoro, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, adottata su richiesta del soggetto istituzionale di riferimento. Se l'incarico è conferito ad un pubblico dipendente, lo stesso è collocato in aspettativa dall'ente di appartenenza per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture di cui al comma 1 è composto, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 6/2002, dallo stipendio tabellare, pari a quello previsto dal CCNL per i dirigenti regionali, e dall'indennità onnicomprensiva fissata dal CCDI.




3. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria dei vice presidenti del Consiglio regionale è assegnata una dotazione di personale di undici unità di cui: massimo tre unità appartenenti alla categoria D, massimo cinque unità appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di tre unità;
- c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di due unità. Una delle due unità può essere divisa in due contratti a tempo parziale.

4. Alla struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria dei consiglieri segretari del Consiglio regionale è assegnata una dotazione di personale di nove unità, di cui: massimo due unità, appartenenti alla categoria D, massimo quattro unità, appartenenti alla categoria C e le restanti unità appartenenti in maniera indifferenziata alle categorie B ed A. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando, nel limite massimo di tre unità;
- c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di due unità. Una delle due unità può essere divisa in due contratti a tempo parziale.

5. La dotazione di personale di cui all'alinea del comma 3 e quella di cui all'alinea del comma 4, sono comprensive, sia del responsabile che dell'addetto alla comunicazione. Il trattamento economico di quest'ultimo è quello previsto, per la categoria di appartenenza dello stesso, dal CCNL del comparto Regioni Autonomie locali, dal CCNL del comparto di appartenenza, se in posizione di comando, e dal CCDI del Consiglio regionale.

Art. 9

(Struttura di diretta collaborazione dei Presidenti delle commissioni permanenti e speciali e del Comitato regionale di controllo contabile)

1. I Presidenti delle commissioni permanenti e speciali ed il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono del supporto della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. La responsabilità della struttura di diretta collaborazione dei presidenti delle commissioni permanenti e speciali è attribuita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza su richiesta del rispettivo presidente. L'incarico di responsabile della struttura di diretta collaborazione del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile è conferito, con

contratto individuale di lavoro, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza, adottata su richiesta del presidente stesso.

3. A ciascuna delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di tre unità, appartenenti alle categorie D, C, B e A, di cui massimo una unità appartenente alla categoria D e massimo due unità appartenenti alla categoria C. Il personale di cui al presente comma può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di una unità che può essere divisa in due contratti a tempo parziale.

4. Il trattamento economico del responsabile della struttura di diretta collaborazione del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile è composto, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 6/2002, dallo stipendio tabellare, pari a quello previsto dal CCNL per i dirigenti regionali, e dall'indennità onnicomprensiva fissata dal CCDI.

5. Il contingente ed i limiti di cui al comma 3 sono comprensivi del responsabile della struttura.

Art. 10

(Struttura di diretta collaborazione degli organi di controllo e garanzia)

1. Il presente articolo disciplina la struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. La responsabilità della struttura di cui al comma 1 è attribuita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza su richiesta dell'organo di riferimento.

3. Alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di personale di tre unità appartenenti alle categorie D, C, B e A, di cui massimo una unità appartenente alla categoria D e massimo due unità appartenenti alla categoria C. Il personale di cui al presente comma, può essere scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato che può essere divisa in due contratti a tempo parziale.

4. Il contingente ed i limiti di cui al comma 3 sono comprensivi del responsabile della struttura.

5. Il contratto e le assegnazioni di personale hanno durata massima pari a quella del rispettivo organo di controllo e garanzia e cessano alla mezzanotte del giorno antecedente l'insediamento del nuovo organo di controllo e garanzia conseguente al rinnovo.

6. Nel caso in cui il soggetto istituzionale di riferimento cessi anticipatamente dal proprio mandato, il personale assegnato alla struttura di diretta collaborazione può essere confermato o revocato entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo soggetto istituzionale. Decorso tale termine gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Art. 11

(Struttura di diretta collaborazione dei gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono del supporto della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. La spesa complessiva del personale assegnato alla struttura di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in l. 213/2012, non può superare l'ammontare equivalente al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'Ente, per ciascun consigliere componente il gruppo.

3. Il personale da assegnare alla struttura di cui al comma 1 è scelto tra:

- a) dipendenti regionali;
- b) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti di organismi privati a prevalente capitale pubblico in posizione di aspettativa o comando;
- c) collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.

4. Al raggiungimento del tetto di spesa di cui al comma 2 è fatto divieto di procedere ad ulteriori assunzioni di personale ed al riconoscimento di qualsiasi trattamento accessorio nonché il trattamento economico previsto dall'articolo 37, comma 2 della l.r. 6/2002.

CAPO IV

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 12

(Personale regionale, di altre pubbliche amministrazioni e di società a prevalente capitale pubblico)

1. Il personale regionale, quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni e quello proveniente da organismi privati a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa o comando, di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 10 e 11, ad eccezione dei responsabili delle strutture per i quali si provvede con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, è assegnato alle rispettive strutture con atto di organizzazione del dirigente della struttura competente in materia di personale, su richiesta nominativa del rispettivo organo di riferimento.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo è regolato:

a) per il personale regionale, dal CCNL del comparto regioni autonomie locali e dal CCDI;

b) per il personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni e da organismi privati a prevalente capitale pubblico, dai rispettivi contratti collettivi e dal CCDI, fatto salvo il divieto di cumulo dei trattamenti economici a qualsiasi titolo corrisposti;

c) per il personale in aspettativa assunto con contratto a tempo determinato, dal CCNL del comparto regioni autonomie locali e dal CCDI del Consiglio regionale.

3. Il contratto del personale in aspettativa ha durata annuale.

4. In caso di cessazione dalla carica dell'organo politico nel corso della legislatura, con esclusione di quelli di cui all'articolo 10 e 11, l'assegnazione di personale alla rispettiva struttura può essere confermata, revocata, modificata o rinnovata entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo; decorso tale termine le assegnazioni per le quali non si sia provveduto si intendono confermate fino alla loro naturale scadenza.

5. La scadenza della legislatura, l'estinzione o la modifica della struttura per le cui esigenze il personale è stato assunto ovvero la cessazione, a qualunque titolo dal servizio presso la struttura cui il personale è assegnato, comportano:

a) per i dirigenti regionali la riattribuzione dell'incarico precedentemente ricoperto ovvero, in caso di indisponibilità, l'attribuzione di un incarico equivalente;

b) per il personale regionale la riassegnazione alla struttura di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio;

c) per il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da organismi privati a prevalente capitale pubblico la cessazione del comando, la risoluzione del contratto e il rientro nell'amministrazione di appartenenza.


Art. 13

(Collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato)

1. Il personale esterno alla pubblica amministrazione è assunto, fino alla concorrenza della spesa massima di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e, relativamente al personale di cui all'articolo 11, fino alla concorrenza dell'ulteriore limite di spesa previsto dal medesimo articolo 11, previa richiesta nominativa del rispettivo organo politico, con contratto a tempo determinato disciplinato dal CCNL del comparto regioni autonomie locali e dal CCDI.

2. Il contratto ha durata annuale, con la sola eccezione degli incarichi di cui all'articolo 4, comma 2, è rinnovabile e, ai sensi dell'articolo 37, comma 6 della l.r. 6/2002, non può comunque superare la data di scadenza della legislatura.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di formalizzazione della richiesta di assunzione.



4. In caso di cessazione dalla carica dell'organo politico, nel corso della legislatura con esclusione di quelli di cui all'articolo 10 e 11, gli incarichi del personale di cui al presente articolo possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo; decorso inutilmente tale termine gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.



5. Il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione si estingue nei seguenti casi:

- a) scadenza del termine;
- b) risoluzione consensuale;
- c) recesso del prestatore di lavoro;
- d) recesso del datore di lavoro;
- e) impossibilità sopravvenuta della prestazione o per forza maggiore;
- f) mutamento dell'assetto organizzativo che comporti la soppressione dei posti di lavoro;
- g) cessazione dalla carica dell'organo politico;
- h) scadenza della legislatura;
- i) altre specifiche cause previste dalle leggi e dai CCNL.

6. La risoluzione consensuale e il recesso di cui al comma 5 lettere b), c) e d) sono esercitate nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle disposizioni di legge e dai CCNL.

7. Nei casi di estinzione del rapporto di lavoro di cui al comma 5, lettere f), g) ed h), che decorre dalla data di avvenuta conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, non trovano applicazione né i termini di preavviso né la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso stesso.

8. L'organo politico di riferimento nel caso di estinzione dei posti di lavoro di cui al comma 5, lettera f), è tenuto a comunicare, entro e non oltre cinque giorni dell'avvenuto mutamento dell'assetto organizzativo, il o i nominativi del personale interessato.>>.

Parte integrante deliberazione U.d.P.
n. 4 del 16/1/2013
Il Segretario Il Presidente



ALLEGATO 4
alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza ... 16 gennaio 2013, n. ... 7

“INSERIMENTO DEL CAPO V DOPO IL CAPO IV NEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE”

a) dopo il capo IV del titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<CAPO V
ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE
DA PARTE DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 14
(Disciplina della facoltà di assunzione)

1. I gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 della l. r. 6/2002, per lo svolgimento delle proprie funzioni, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, possono procedere all'assunzione diretta del personale.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è comunicato al segretario generale. Al gruppo che ha esercitato tale facoltà è erogata una somma annuale quantificata dall'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, tenendo a riferimento il trattamento economico previsto per una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'Ente, per ciascun consigliere componente il gruppo.

3. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo, l'Ufficio di presidenza provvede, entro il mese successivo alla variazione stessa, a rideterminare, in relazione all'anno in corso o frazione di esso, la somma spettante.

4. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata con ratei bimestrali anticipati ed è subordinata al rispetto delle norme contrattuali di riferimento. Con la medesima cadenza sono effettuati gli eventuali conguagli positivi e negativi.

5. I dipendenti regionali assunti direttamente dai gruppi ai sensi del presente articolo sono collocati in aspettativa per la durata dell'incarico. L'estinzione del rapporto di lavoro comporta per gli stessi la riassegnazione alla struttura di provenienza, compatibilmente con le esigenze di servizio.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del gruppo presenta all'Ufficio di presidenza il rendiconto con allegato il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'utilizzo delle risorse assegnate. Il rendiconto di cui al comma 1, è asseverato dall'organismo di revisione contabile, ove istituito.>>.

